



Zoppola (PN) 25 settembre 2020

AMBIENTE: EMISSIONI IN ATMOSFERA

Le novità introdotte dal D.lgs. 102/2020

Il 28 agosto 2020 è entrato in vigore il **D.lgs. 30.7.2020 n. 102** che reca disposizioni integrative al quadro normativo degli **stabilimenti che producono emissioni in atmosfera**.

Il nuovo decreto legislativo porta delle modifiche, soprattutto in relazione ai medi impianti di combustione, inoltre aggiunge nuove definizioni e disposizioni volte al riordino del quadro normativo.

Quali sono le novità introdotte?

Le novità introdotte dal Decreto modificano ed integrano alcuni articoli del D.lgs 152/06 *"Norme in materia ambientale"* di cui di seguito si illustrano le principali novità introdotte:

- **Art. 268:** viene inserita la definizione di **"emissioni odorigene"** tramite la nuova lettera "f-bis)": "emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena;"
- **Art. 269:** vengono inserite (comma 11-bis e 11-ter) delle precisazioni sulla gestione di **variazione del gestore dello stabilimento** e le relative tempistiche di comunicazione all'autorità competente.
- **Art. 271:** viene inserito il comma 7-bis, il quale precisa che le **emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche** per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata **devono essere limitate** nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle **classificate estremamente preoccupanti dal regolamento REACH** devono essere **sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile** nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse. Inoltre si introduce **l'obbligo per i gestori degli stabilimenti o delle installazioni** in cui è previsto l'utilizzo di tali sostanze di **inviare ogni cinque anni**, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione, **una relazione all'autorità competente** in cui si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.
- **Art. 272:** vengono **modificati i criteri di adesione alle autorizzazioni a carattere generale (AVG)**. In particolare, il comma 4 specifica che non è possibile aderire alle AVG nel caso in cui siano utilizzate, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti secondo il Regolamento REACH. Inoltre, viene **specificato il periodo transitorio** nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali siano soggetti al divieto previsto al presente comma.



In questo caso il gestore deve presentare all'autorità competente, **entro tre anni dalla modifica della classificazione**, una **domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269**. La medesima tempistica di adeguamento (tre anni) è prevista per gli impianti che, per effetto del decreto, risultino soggetti al divieto previsto dal comma 4 dell'articolo in esame.

Sempre per quanto riguarda le AVG, si segnala inoltre che **“La durata di 15 anni delle autorizzazioni generali prevista dall'articolo 272, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 si applica anche alle adesioni alle autorizzazioni generali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”**.

- **Art. 281:** viene aggiunto il nuovo comma 10-bis, che definisce un periodo transitorio per gli impianti che, per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 183 del 2017 (decreto sui Medi impianti di combustione con potenza termica non superiore a 5 MW), andrà presentata domanda di autorizzazione entro il 31/12/2027.

Cosa fare?

✓ **In primo luogo verificare se dai propri processi prodotti vengono generate emissioni in atmosfera che potrebbero essere interessate da una o più delle novità introdotte dal D.Lgs 102/2020**

Si consiglia, in particolare, **di verificare se in azienda:**

- *sono presenti medi impianti di combustione con potenza termica non superiore a 5 MW;*
- *vengono impiegate sostanze o preparati classificati cancerogeni, tossici per la riproduzione o mutageni (H340, H350, H360);*
- *vengono impiegate sostanze o preparati classificati estremamente preoccupanti dal regolamento REACH.*

I tecnici ALS Italia eseguono sopralluoghi in azienda e offrono servizi di consulenza.

PER UN PREVENTIVO O PER MAGGIORI INFORMAZIONI
compila ed inviaci la tua richiesta attraverso il modulo che trovi qui accanto



ALS Italia S.r.l. – Società Unipersonale

Società soggetta alla direzione e al coordinamento di
ALS Scandinavia Aktiebolag – Svezia

C.F. e P.IVA 00423540939

SEDE DI ZOPPOLA

Via Viatta 1, 33080 Zoppola PN | Italia
T +39 0434 638 200 E info.zpp@alsglobal.com

CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI

O PER UN PREVENTIVO

Da inviare a commerciale.zpp@alsglobal.com

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO

REFERENTE (nome e ruolo)

E-MAIL

TELEFONO

RICHIESTA:
